



10929-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -
- SERGIO GORJAN - Consigliere -
- ALDO CARRATO - Consigliere -
- ELISA PICARONI - Rel. Consigliere -
- GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -

R.G.N. 15422/2017

Cron. 10929

Rep. ESUE

Ud. 24/11/2020

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15422-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in
 (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , che lo
 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
 - **ricorrente** -

contro

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, in persona del Sindaco
 pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
 (omissis), giusta procura a margine del controricorso;

2020

15422

- controricorrente -

nonchè contro

(omissis)

S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1516/2016 del TRIBUNALE di PISA,
depositata il 07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI;



FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Pisa, pubblicata il 7 dicembre 2016, che ha rigettato l'appello proposto da (omissis) avverso l'ordinanza del Giudice di pace di San Miniato n. 35/2007, e nei confronti del Comune di Montopoli di Val D'Arno e di (omissis) s.p.a.

2. Il Tribunale ha ritenuto che il Comune avesse correttamente notificato al (omissis) il verbale di contestazione della violazione dell'art. 149, comma 9, cod. strada, e la conseguente inoppugnabilità in assenza di tempestiva opposizione, così rigettando l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento con finalità "recuperatoria".

3. (omissis) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo, al quale resiste il Comune di Montopoli in Val d'Arno con controricorso, anche illustrato da memoria. Non ha svolto difese in questa sede l'Ente di riscossione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. e 201 cod. strada, e si contesta il mancato rilievo della nullità o inesistenza della notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in assenza dei relativi presupposti.

In particolare, si evidenzia che la residenza del destinatario era stata individuata per il tramite delle risultanze dell'anagrafe del Comune di Padova e del Registro di immatricolazione del veicolo, e che ciò avrebbe reso inapplicabile l'art. 143, imponendo l'esperimento degli adempimenti previsti dall'art. 140 cod. proc. civ., in assenza dei quali non vi era stata notifica del verbale entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada, con conseguente estinzione

dell'obbligazione pecuniaria posta alla base della cartella di pagamento.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. La sentenza impugnata riferisce che la notifica del verbale fu tentata presso la residenza del (omissis), all'indirizzo risultante dagli uffici anagrafici comunali e dal Registro di immatricolazione del veicolo, in ' (omissis) (omissis). In quel luogo l'addetto all'ufficio notificazioni del Comune di Padova non reperì l'abitazione del (omissis), che risultava «trasferito da tempo per ignota dimora»,¹ provvede a notificare il verbale mediante pubblicazione all'Albo pretorio.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la conoscenza o l'ignoranza di residenza, dimora o domicilio del soggetto destinatario di notificazione, *discrimen* tra l'applicabilità dell'art. 140 cod. proc. civ. e quella dell'art. 143 cod. proc. civ., non possono essere desunte esclusivamente dalle risultanze anagrafiche dei pubblici registri ma richiedono l'esperimento delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza, delle quali l'ufficiale notificante deve dare atto nella relata di notifica.

Pertanto, ai fini del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 cod. proc. civ., «l'ordinaria diligenza alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando [...] va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 cod. civ., e non può tradursi nel dovere di compiere ogni ^{idonea} all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere

della casa in cui il notificando risulti avere avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere – secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei ~~propri~~^{suoi} interessi – siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora)» (Cass. 04/06/2014, n. 12526).

2.3. Nella specie, l'onere di diligenza a carico del notificante risulta essere stato assolto, nei termini già riferiti: è stato accertato, in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, che il destinatario aveva lasciato l'abitazione per un domicilio ignoto.

Non si è trattato dunque di assenza solo momentanea del destinatario della notificazione, situazione nella quale si sarebbe dovuto applicare il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 del codice di rito, che postula l'impossibilità di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall'art. 139 cod. proc. civ. a ricevere tale atto. Diversamente, la irreperibilità non temporanea, quale quella accertata nella specie, rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., per la cui applicabilità, infatti, non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l'atto deve essere consegnato, ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Montopoli in Val D'Arno, che liquida in complessivi euro 850,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2020.

Il Presidente

R. M. Di Lorenzo

IL CANCELLIERE RESPONSABILE
Dott.ssa Giuseppina D'Urso

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 26 APR 2021

IL CANCELLIERE RESPONSABILE
Dott.ssa Giuseppina D'Urso